

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a Socio Unico

*Via Giulini n. 15
22100 COMO*

Determinazione del Direttore Tecnico relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 109/2020 DEL 17.07.2020

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 dell'intervento di messa in sicurezza del Porto Marina 2 a seguito del sinistro del 5 febbraio 2020

N. CIG ZE02DB34B8

Il sottoscritto Orlando Ventimiglia, in qualità di Direttore Tecnico di Como Servizi Urbani s.r.l. (in seguito CSU),

CONSIDERATO

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Como, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di "autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive", come dettagliatamente indicati nell'Accordo Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti servizi;

che nell'ambito dei servizi pubblici locali gestiti da CSU rientrano i porti e tra questi l'installazione portuale denominata Marina 2;

che in data 5.02.2020 nel corso del pomeriggio il territorio comasco è stato colpito da incessanti venti di inaudita ed eccezionale violenza ed intensità che hanno superato gli 80 Km/h, provocando, tra l'altro, nel primo bacino del Lago di Como – usualmente caratterizzato da calme acque – violenti ed incessanti onde che si sono abbattute in modo devastante sull'installazione portuale denominata Marina 2, causando gravissimi danni;

che con determina n. 15/2020 del 6.02.2020 CSU, preso atto dei danni di cui sopra, determinava di provvedere a riparare tali danni con la massima urgenza e comunque non appena conclusa la fase di constatazione e quantificazione dei danni medesimi;

che verso la fine di febbraio la pandemia da Covid -19 devastava l'Italia ed in modo particolare la Lombardia, ritardando la constatazione e riparazione di tali danni;

che in piena fase 3 a seguito della pandemia da Covid - 19 è emersa la necessità di acquisire ed affidare l'intervento di messa in sicurezza del Porto Marina 2;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha individuato l'operatore economico Acquatech Tecnologie Subacquee s.r.l., C.F. 02995420136, con sede in Como, via Don Giovanni Minzoni n. 12, quale operatore economico competente ad eseguire l'intervento di cui sopra;

che l'offerta di tale intervento da parte di Acquatech Tecnologie Subacquee s.r.l. risulta congrua ed idonea;

considerato che ai sensi del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria" come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto dell'intervento di cui sopra;

Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Acquatech Tecnologie Subacquee s.r.l. prot. INAIL n. 21958165 avente scadenza in data 24.09.2020 ed esito regolare;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto;

DETERMINA

Di affidare ad **Acquatech Tecnologie Subacquee s.r.l.**, C.F. 02995420136, con sede in Como, via Don Giovanni Minzoni n. 12, l'intervento di messa in sicurezza del Porto Marina 2 a seguito del sinistro del 5 febbraio 2020, intervento come dettagliatamente indicato nel relativo Modulo d'Ordine, per l'importo di **€ 4.900,00 (quattromilanovecento/00)**, oltre Iva di legge;

Che la fattura relativa all'intervento di cui sopra verrà liquidata mediante visto del Direttore Tecnico;

Che Acquatech Tecnologie Subacquee s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

Che Acquatech Tecnologie Subacquee s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l'immediata risoluzione del contratto stipulato con Acquatech Tecnologie Subacquee s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

Che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Tecnico Orlando Ventimiglia.

IL DIRETTORE TECNICO

Geom. Orlando Ventimiglia